



Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231) e Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.

Parte Speciale – Allegato J Protocollo di Controllo Gestione degli Approvvigionamenti

SCHEDA CONTROLLO DOCUMENTO

IDENTIFICAZIONE

TITOLO DEL DOCUMENTO	Modello di Organizzazione e gestione ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 <i>Parte Speciale – Allegato J</i> <i>Protocollo di controllo – Gestione degli Approvvigionamenti</i>
-----------------------------	---

Controllo del documento storico

TITOLO	VERSIONE	DATA EMISSIONE	COMMENTO	FIRMA
"Acquisto beni e servizi"	00	23.02.2011	Prima emissione	
Protocollo di Controllo "Gestione degli approvvigionamenti"	01	18.06.2014	Prima emissione	
Protocollo di Controllo "Gestione degli approvvigionamenti"	Rev. 01		Rev. 01 dell'emissione del 18.06.2014	

Aggiornamento normativo del 13.12.2019 a cura del Servizio Supporto Attività Istituzionali e Progetto 231-RPCT con la collaborazione del Dott. Umberto Poli nell'ambito dell'incarico autorizzato con riferimento prot. n. 4000 del 9 aprile 2018.

Approvato con delibera del CdA n. 12 del 29.01.2020

Indice

1. Definizioni	5
2. Reati	5
3. Area a rischio: “Gestione degli approvvigionamenti”	15
3.1. Funzioni aziendali coinvolte	15
3.2. Attività sensibili	15
3.3. Reati astrattamente ipotizzabili	16
3.4. Esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e relative finalità	17
3.5. Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati	21
3.6. Sistema autorizzativo e segregazione delle funzioni	24
3.7. Matrice dei controlli	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.8. Codice etico, Piano della Prevenzione della Corruzione e principi di comportamento e di controllo	28
3.9. Compiti ed attività dell’Organismo di Vigilanza e del Responsabile per l’attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	29
3.10. Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza e verso il Responsabile per l’Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.11. Comunicazione, formazione e informazione	29
3.12. Sistema disciplinare	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.13. Archiviazione della documentazione	Errore. Il segnalibro non è definito.
4. Report specifico dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza e il RPCT	31

Tutte le informazioni e i dati contenuti nel presente protocollo sono di esclusiva proprietà di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. e sono coperti da vincoli di riservatezza e confidenzialità.

Essi vengono comunicati in virtù del rapporto di lavoro con Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A..

Per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo delle informazioni contenute nel presente protocollo, si invita quindi ad attenersi alle indicazioni fornite da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., facendo quanto necessario affinché tali informazioni non siano oggetto di trattamenti non consentiti o difformi rispetto alle proprie finalità e non siano comunicate a terzi, divulgate o accessibili a persone non autorizzate.

Qualsiasi esigenza di comunicazione esterna di tali informazioni dovrà essere preventivamente autorizzata da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Il Dipendente sarà ritenuto responsabile per qualsiasi uso improprio e non conforme.

1. Definizioni

- **CdA:** Consiglio di Amministrazione di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
- **Codice dei Contratti Pubblici:** Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni
- **Decreto 231:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- **Legge 190/2012 o Legge Anticorruzione:** Legge del 6 Novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e relativi provvedimenti applicativi
- **Modello 231:** Modello di organizzazione e gestione ex articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- **OdV:** Organismo di Vigilanza ex articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- **PTPCT:** Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- **Regolamento di esecuzione:** Regolamento di esecuzione del Codice approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 107
- **RPCT:** Responsabile per l’attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- **Regolamento Romagna Acque:** Regolamento interno per le acquisizioni in economia di lavori, forniture, servizi approvato da Romagna Acque, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., con deliberazione del CdA n. 104 del 27 settembre 2012 ed entrato in vigore a far data dal 25 ottobre 2012
- **RUP:** Responsabile del procedimento ai sensi del Codice, del Regolamento attuativo del Codice e della legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile unico per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione da nominarsi per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante contratto pubblico
- **Soglia Comunitaria:** Soglia del valore dell’affidamento determinate in ossequio alle disposizioni vigenti
- **Società:** Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
- **Romagna Acque:** Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

2. Reati

La gestione degli approvvigionamenti rappresenta un processo nel quale si svolgono attività potenzialmente funzionali e strumentali alla realizzazione dei reati previsti dal Decreto 231 e dalla Legge 190/2012.

In particolare, la gestione degli approvvigionamenti potrebbe configurare attività a rischio di commissione: (i) dei reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita; (ii) dei reati di corruzione, anche tra privati; (iii) del reato di malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea; (iv) del reato di associazione di tipo mafioso; (v) dei reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento che di seguito vengono brevemente descritti.

Per l'analisi completa dei reati si rimanda allo "Schema riepilogativo reati", documento allegato al Modello 231.

A. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO (Art. 24 del D.lgs. 231/2001) – INTEGRATO AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver sottratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che abbia alcun rilievo il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che nell'attualità non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)

La condotta tipica può estrinsecarsi in una forma attiva o in una omissiva. La condotta attiva consiste nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegue la percezione di fondi provenienti dal bilancio dei soggetti passivi indicati nella disposizione. L'oggetto materiale della condotta è costituito da dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Per quanto concerne, inoltre, le dichiarazioni o i documenti falsi, presentati o utilizzati, o le informazioni omesse, queste devono essere rilevanti al fine del conseguimento dell'erogazione. Per la configurabilità della fattispecie occorre, dunque, che il soggetto sia tratto in inganno dalla falsa o incompleta documentazione. Per contributi si intende qualsiasi erogazione, in conto capitale e/o interessi, finalizzata al raggiungimento di un obiettivo del fruitore; i finanziamenti consistono nel fornire al soggetto i mezzi finanziari che necessitano allo svolgimento di una sua determinata attività. I mutui indicano l'erogazione di una somma di denaro con l'obbligo di restituzione e, nella specie, dovendo caratterizzarsi per il loro essere agevolati, l'ammontare degli interessi è fissato in misura inferiore a quella corrente. Con l'espressione altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, infine, il legislatore ha posto una formula di chiusura idonea a ricomprendere ogni altra ipotesi avente gli stessi contenuti economici, indipendentemente dalla relativa denominazione.

Per esempio, tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nelle attività di concessione di diritti reali di uso esclusivo di fibre ottiche, laddove a fronte dell'ottenimento di finanziamenti regionali, la Società potrebbe disattendere il relativo impegno assunto con la Regione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per erogazione pubblica si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità Europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

B. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (Art. 24 *ter* del D.lgs. 231/2001)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Punisce coloro che, in un minimo di tre o più persone, si associano allo scopo di commettere più delitti, ovvero coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione tra tre o più persone. Altresi, al sesto comma, la norma punisce l'associazione a delinquere diretta alla commissione di specifici reati, quali la riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), la tratta di persone (art. 601 c.p.) e l'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, formata da tre o più persone, o di promozione, direzione o organizzazione dell'associazione. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)

Punisce la condotta di chi ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro.

C. CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE (Art. 25 del D.lgs. 231/2001) - INTEGRATO AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012

ConcuSSIONE (art. 317 c.p.)

Tale reato è stato riformulato dalla Legge Anticorruzione. L'originaria ed unitaria fattispecie prevista nell' art. 317 c.p. era, infatti, comprensiva tradizionalmente sia delle condotte di "costrizione" che di "induzione" (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato). La nuova formulazione dell'articolo circoscrive il reato esclusivamente alla condotta di costrizione, disciplinando la precedente figura della "ConcuSSIONE per induzione" in una distinta ed ulteriore fattispecie inserita nel nuovo 319 *quater* c.p. e definita "Induzione a dare o promettere utilità" riferibile sia al pubblico ufficiale che all'incaricato di pubblico servizio. La condotta attualmente prevista è adesso riferita esclusivamente al soggetto che riveste le funzioni di pubblico ufficiale e non più anche all'incaricato di pubblico servizio.

E' stato, inoltre, previsto l'inasprimento del minimo edittale della pena.

La condotta si configura quanto un soggetto dotato delle funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (ex art. 320 c.p.) indebitamente riceva o accetti la promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio delle funzioni e dei poteri lui spettanti. Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove il "destinatario" rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e laddove vi sia la possibilità per il "destinatario" di abusare della propria qualità o dei propri poteri.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Anche tale reato è stato riformulato dalla Legge Anticorruzione. La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. risulta, infatti, "rimodulata" con le seguenti sostanziali modifiche:

(i) il reato di “Corruzione per un atto d’ufficio” di cui al precedente art. 318 c.p., ora risulta rinominato come “Corruzione per l’esercizio della funzione”;

(ii) risulta soppresso il necessario collegamento della utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell’ufficio, divenendo, quindi, possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l’esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto.

Ciò attribuirebbe alla nozione di atto di ufficio non solo una vasta gamma di comportamenti, ma sembrerebbe poter prescindere dalla necessaria individuazione, ai fini della configurabilità del reato, di un atto al cui compimento collegare l’accordo corruttivo, ritenendo sufficiente che la condotta consista anche in una pluralità di atti singoli, non preventivamente fissati e programmati.

La condotta si configura quando un soggetto dotato delle funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (ex art. 320 c.p.) indebitamente riceva o accetti la promessa di denaro o altra utilità per l’esercizio delle funzioni e dei poteri lui spettanti.

Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove il “destinatario” rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

La riforma della Legge 190/2012 ha eliminato, infatti, il riferimento al compimento di “atti”, spostando l’accento sull’esercizio delle “funzioni o dei poteri” del pubblico funzionario, permettendo così di perseguire il fenomeno dell’asservimento della pubblica funzione agli interessi privati qualora la dazione del denaro o di altra utilità sia correlata alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto e non più quindi solo al compimento o all’omissione o al ritardo di uno specifico atto. L’espressione “esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri” rimanda, quindi, non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quella giudiziarie e legislative, si deve intendere, perciò, genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all’ufficio. Sono compresi, per questo motivo, anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione.

Tale disposizione si applica ai soggetti dotati delle funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (ex art. 320 c.p.).

Tale condotta può configurarsi pertanto nelle varie attività della Società, laddove un “destinatario” rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (che può essere, oltre che un magistrato, anche un cancelliere o altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Come anticipato in riferimento alle novità introdotte alla fattispecie prevista dall’art. 317 c.p. (Concussione) tradizionalmente comprensiva delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato), le modifiche al testo precedentemente in vigore introdotte dalla Legge Anticorruzione hanno comportato che la costrizione continuasse ad essere disciplinata dalla nuova formulazione dell’art. 317 c.p., mentre la condotta residua della induzione venisse ricollocata nell’art. 319 quater c.p. introdotto dalla legge in oggetto. Ciò ha previsto diversi elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie della concussione ex art. 317 c.p. La condotta consiste nell’abuso della qualità e dei poteri per indurre taluno a dare o promettere denaro o altra utilità.

Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un “destinatario” rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio si applicano non solo al pubblico ufficiale, ma anche all'incaricato di pubblico servizio.

L'incaricato di un pubblico servizio soggiace inoltre alle norme in materia di corruzione per un atto d'ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

I reati di corruzione come sopra indicati possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi neri tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo di deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati sopra citati possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- omaggi ed in genere regali;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persona segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della società, etc.

A titolo esemplificativo nei casi di corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- un provvedimento autorizzativo;
- la concessione/rilascio di una licenza.

Per quanto concerne la corruzione in atti giudiziari, il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere una pronuncia favorevole alla società nell'ambito di un contenzioso.

Per completezza infine deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene stabilite dagli artt. 318, 319, 319 *ter* e 320 c.p. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzategli. La promessa o l'offerta di denaro devono riguardare:

- Il compimento di un atto d'ufficio;
- L'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- Il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È inoltre penalmente sanzionata anche la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

È necessario inoltre che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal pubblico ufficiale perché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p..

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che ai fini della configurabilità della fattispecie in esame è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da o nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri.

Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

D. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (Art. 25 bis del D.lgs. 231/2001)

Reato di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La fattispecie di reato inoltre punisce chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme di legge interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

E. REATI SOCIETARI (Art. 25 ter del D.lgs. 231/2001)

Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto dia o prometta denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori o soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi.

La lettera s-bis dell'art. 25 ter, rinviando ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 comma 3 c.c.", sanziona la Società nel cui interesse taluno ha corrisposto/promesso denaro/utilità ai soggetti qualificati di cui sopra.

.

.

F. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (Art. 25 octies del D.lgs. 231/2001)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La fattispecie punisce chiunque acquista, riceve oppure occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi altro delitto, ovvero chi si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. In particolare, per l'integrazione del delitto è necessario che l'autore abbia perseguito il fine di procurare a sé o ad altri un profitto (c.d. dolo specifico), e che non sia concorrente nel reato dal quale provengono il denaro o la cosa oggetto di ricettazione.

Ai fini della configurabilità della ricettazione, il soggetto agente deve avere piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto, acquistato o occultato, ma ciò non significa che debba conoscere le modalità storiche del reato presupposto.

Il reato si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

La fattispecie punisce la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Punisce, inoltre, chi compie operazioni che possano ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni, provenienza delittuosa che deve essere conosciuta dal soggetto agente.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

La fattispecie è residuale rispetto alla ricettazione ed al riciclaggio nel senso che laddove siano applicabili le prime non può applicarsi il reato di cui all'art. 648 ter. La citata norma incrimina la condotta di chi, non avendo concorso nel delitto presupposto, impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Anche in questo caso il presupposto per l'operatività della fattispecie è la provenienza da delitto del denaro o dell'altra cosa mobile. A differenza del riciclaggio, qui la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita della cosa ha l'ulteriore peculiarità di dover essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economico-finanziarie. Il reimpiego è, così, in rapporto di specialità rispetto al riciclaggio. In particolare, la fattispecie intende coprire una fase delittuosa successiva rispetto a quella del riciclaggio, dato che si tratta dell'investimento di capitali o beni già riciclati.

Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

L'art. 3, comma 3 della L. 186/2014 ha introdotto l'art. 648 ter 1, che prevede il reato di autoriciclaggio, tale reato consiste nell'occultamento e/o reimpiego di denaro, beni o utilità provenienti da fatti illeciti (come ad es. evasione fiscale, corruzione e appropriazione di beni sociali), il reato può perfezionarsi anche quando il denaro illecito sia reimpiegato o trasferito con forme agevolmente "tracciabili" (es. deposito nei conti correnti di denaro di provenienza illecita).

Oltre ai soggetti che occultano e/o reimpiegano denaro, beni e altre utilità provenienti da fatti illeciti, può essere chiamato a rispondere di autoriciclaggio anche chi ha commesso il fatto illecito che ha generato denaro, beni e utilità (ovvero colui che ha commesso il c.d. "reato presupposto").

G. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (Art. 25 duodecies del D.lgs. 231/2001)

Impiego di lavoratori irregolari (art. 22, comma 12 bis del D.lgs. n. 286/1998)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo ovvero il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato, qualora i lavoratori siano in numero superiore a tre, siano minori in età non

lavorativa, siano sottoposti alle condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al comma 3 dell'art. 603 *bis* c.p..

Ai fini della configurabilità del reato, per datore di lavoro deve intendersi colui che procede alla stipulazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario. Il concetto di occupazione si riferisce, quindi, all'instaurazione di un rapporto di lavoro che già di per sé integra gli estremi di una condotta antigiuridica qualora il soggetto assunto sia privo del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo ovvero il cui permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato, indipendentemente dalla delimitazione temporale.

H. REATI DI CORRUZIONE (Legge 190/2012)

Peculato (art. 314 c.p.)

Il delitto di peculato si configura con l'indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato (ovvero al momento del tentativo di consumazione), nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Anche l'indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa.

Il comma 2 del presente articolo prevede l'ipotesi del cosiddetto "peculato d'uso": tale fattispecie si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropria della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso, la restituisce immediatamente.

Oggetto di tale fattispecie possono essere solo le cose mobili non fungibili (ad esempio: un'automobile di servizio), e non anche il denaro o cose generiche (beni fungibili).

La Giurisprudenza ha precisato che il peculato d'uso costituisce un reato autonomo, e non un attenuante del peculato.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui si integra quando il dipendente dotato di funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità non dovute. Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che l'errore del soggetto passivo sia spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifici o raggiri del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio: in tal caso si configurerà il delitto di truffa o di peculato ex art. 314, 1°co. c.p..

Tale condotta può essere configurata, per esempio, nelle attività di autorizzazione di deroghe alle servitù laddove il soggetto preposto ricevesse somme non dovute ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Abuso di Ufficio (art. 323 c.p.)

La condotta del soggetto che riveste funzioni di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, deve essere compiuta in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (i fatti di abuso, cioè, sono tipizzati) posto che, in tutte le ipotesi rappresentate, il risultato del comportamento costituisca lo scopo perseguito dall'autore, perché la norma richiede che l'ingiusto vantaggio o l'ingiusto danno siano procurati intenzionalmente.

Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un "destinatario" rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)

La figura in questione può essere ricostruita come un'ipotesi speciale di "abuso d'ufficio". Presupposto del reato è il dovere di segretezza, cui è tenuto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nei confronti di invenzioni, scoperte scientifiche o nuove applicazioni, conosciute per ragioni dell'ufficio o del servizio svolto (il dovere in oggetto deve essere prescritto da legge o regolamento, ma può anche derivare da consuetudine). Quanto alla condotta, si aggiunge che, secondo la giurisprudenza prevalente, questa ricomprende l'impiego di informazioni tecnologiche segrete per assicurare a sé o ad altri un vantaggio materiale che si estrinsechi nel profitto proprio o altrui.

Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un "destinatario" rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, viene a conoscenza di invenzioni o scoperte (per esempio nell'ambito di gare d'appalto).

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)

La norma in esame prevede quattro figure di reato: due di rivelazione che si differenziano per il diverso elemento psicologico (dolo nell'ipotesi del primo comma, colpa in quella del secondo); e due di utilizzazione che si distinguono per il fine patrimoniale o non patrimoniale perseguito dall'agente

La condotta consiste nel rivelare o nell'agevolare in qualsiasi modo la conoscenza di notizie di ufficio che devono rimanere segrete. Si tratta del c.d. segreto di ufficio e cioè dell'interesse giuridicamente rilevante, vantato da uno o più soggetti determinati, a non comunicare ad altri uno specifico contenuto di esperienza. La rivelazione è un comportamento con il quale si porta a conoscenza di altri, non legittimati a conoscerlo, un segreto: può avvenire in qualsiasi forma eccetto quella omissiva.

L'agevolazione è a sua volta un comportamento con il quale si facilita la presa di conoscenza del segreto da parte di altri: essa può essere realizzata "in qualsiasi modo" e quindi anche in forma omissiva.

Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un "destinatario" rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)

Sono due i delitti riconducibili al disposto dell'art. 328 c.p.:

1° comma: punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio per il rifiuto di "atti qualificati" da compiersi senza ritardo;

2° comma: punisce i soggetti qualificati di cui sopra per l'omissione di "atti qualificati" che possono essere ritardati, ovvero per l'omissione di tutti gli altri atti non qualificati, qualora non siano state esposte le ragioni del loro ritardo.

Ai fini dell'applicazione della fattispecie si intendono qualificati gli atti motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità, mentre possono invece ritenersi non qualificati tutti gli altri atti amministrativi.

Tale condotta può configurarsi nelle varie attività della Società, laddove un "destinatario" rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)

La condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. In ogni caso è irrilevante la durata della condotta criminosa e l'entità della stessa, purché non siano di minima o di scarsa importanza, di conseguenza il reato è configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.

Tale condotta rileva nell'ambito delle attività della Società che possono determinare un'interruzione dell'esercizio di servizi di pubblica necessità (attività core).

Di seguito sono descritti due reati non espressamente richiamati nel P.N.A. ma ritenuti rilevanti per Romagna Acque.

Turbata libertà degli incanti (art. 353. c.p.)

Presupposto per lo svolgimento di tale fattispecie è l'esistenza di una gara. Affinché si configuri il reato in esame, il dipendente della Società preposto alla gara (es. RUP, Commissario, ecc.) deve provocare la lesione degli ingressi che la norma penale intende tutelare.

La varietà dei modi e dei momenti in cui la condotta illecita può estrinsecarsi e la collocazione in secondo piano dei profili strettamente formali della competizione non può e non deve peraltro far perdere di vista il dato essenziale per cui, ai fini dell'applicabilità della norma *de qua*, una procedura di gara comunque ci deve essere.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Con tale norma vengono incriminate le medesime condotte previste all'art. 353 c.p. con la differenza che la punibilità delle stesse interviene già nella fase di definizione della strategia di gara.

La Cassazione, VI sezione Penale con la recentissima sentenza n. 1 del 1 gennaio 2015, chiarisce la portata applicativa della norma in oggetto. Per la Suprema Corte, nell'area della condotta sanzionabile penalmente rientrano tutti gli atti che condizionano il *"procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente"*.

La disposizione, quindi, *"ha introdotto un nuovo reato di pericolo che, affiancando l'originario modello tipizzato dall'articolo 353 Codice penale, tende a reprimere le condotte di turbativa poste in essere antecedentemente alla pubblicazione del bando"*. Condotte che in precedenza non avevano specifica rilevanza penale.

La nuova norma penale punisce, quindi, chiunque con atti precisi (violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti) condiziona il buon andamento del procedimento amministrativo.

Il fine dell'azione illegale consiste nell'inquinamento della documentazione di gara e il reato si consuma indipendentemente dalla realizzazione del fine stesso.

Alla luce di quanto previsto dal P.N.A., rilevano altresì le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

3. Area a rischio: “Gestione degli approvvigionamenti”

3.1. Funzioni aziendali coinvolte

Le funzioni aziendali della Società coinvolte nell'attività di gestione degli approvvigionamenti sono rappresentate dalle seguenti:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Direttore generale;
- Area Lavori, Affidamenti e Patrimonio – Settore Affidamenti, Espropri e Patrimonio – Servizio Affidamenti, Autorizzazioni;
- Area Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, Personale e Organizzazione;
- Servizio Affari Societari e Legali;
- Uffici proponenti gli approvvigionamenti e Responsabile del Procedimento nella fase di esecuzione del Contratto;
- RUP nella fase di gara;
- Commissari delle commissioni di gara;
- Commissari delle commissioni Giudicatrici.

3.2. Attività sensibili

Nell'ambito della sopra indicata area a rischio si individuano le specifiche attività sensibili di seguito elencate:

- Gestione delle attività di negoziazione/stipulazione o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante trattative private, procedure aperte o ristrette in qualità di stazione appaltante, procedure senza bando di gara, cottimo fiduciario ed affidamento diretto; ;
- Qualificazione, selezione, valutazione periodica dei fornitori e gestione dei rapporti con i medesimi;
- Gestione impianti per la conduzione e la manutenzione;
- Gestione delle utilità aziendali;
- Autorizzazione di deroghe alle servitù;
- Determinazione di indennità;
- Gestione dei rapporti con i coordinatori esterni;
- Gestione delle attività di verifica e validazione dei progetti esternalizzati;
- Individuazione degli interventi all'interno del Piano degli Investimenti e relativa programmazione temporale;
- Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- Individuazione dello strumento / istituto dell'affidamento;
- Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione;
- Redazione del cronoprogramma;
- Revoca del bando;
- Valutazione delle offerte;
- Valutazione e verifica dell'anomalia dell'offerta;
- Procedura ristretta di importo superiore alla soglia comunitaria;
- Procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.lgs. 163/2006;

- Cottimo fiduciario;
- Affidamento diretto;
- Adozione di varianti in corso di esecuzione del contratto;
- Subappalto;
- Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto;
- Processo di verifica del contratto.

3.3. *Reati astrattamente ipotizzabili*

Si elencano di seguito i possibili reati configurabili con riferimento alle attività sensibili individuate nella presente area a rischio:

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Associazione per delinquere;
- Associazione di tipo mafioso anche straniera;
- Scambio elettorale politico -mafioso;
- Concussione;
- Corruzione per l'esercizio della funzione;
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio;
- Corruzione in atti giudiziari;
- Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- Istigazione alla corruzione;
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri;
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- Corruzione tra privati;
- Ricettazione;
- Riciclaggio;
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Autoriciclaggio;
- Impiego di lavoratori irregolari;
- Peculato;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- Abuso d'ufficio;
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio;
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione;
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;
- Turbata libertà degli incanti;
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

3.4. Esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e relative finalità

A titolo esemplificativo, con riferimento ai delitti di criminalità organizzata (ai sensi dell'art. 24 *ter* del D.lgs. 231/2001), si potrebbero configurare le seguenti modalità di commissione del reato:

- qualora un soggetto apicale o suo sottoposto di Romagna Acque, nell'interesse o vantaggio della medesima, partecipa, promuove, dirige, costituisce, organizza un' associazione criminale, anche di tipo mafioso, anche qualora il programma criminoso in più di uno Stato ovvero in uno Stato, ma in un altro sia avvenuta una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo, ovvero sia implicato un gruppo criminale "transnazionale" o produca effetti sostanziali in un altro Stato;
- qualora un soggetto apicale o suo sottoposto di Romagna Acque, nell'interesse o vantaggio della medesima, comporti la partecipazione, nonché la promozione, direzione, costituzione, organizzazione da parte, di una "strutturazione" (divisioni di compiti, gerarchie..) e di "stabilità". Lo scopo dell'associazione deve essere, anche se non unico e prevalente, quello di realizzare un programma criminoso, cioè la commissione di uno o più reati;
- in associazione con almeno altri due soggetti, acquisto, a vantaggio o nell'interesse della Società, della gestione di determinati servizi pubblici, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dal vincolo associativo stesso;
- in associazione con almeno altri due soggetti, realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dal vincolo associativo stesso;
- utilizzo di una unità organizzativa della Società allo scopo prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di associazione di tipo mafioso.

A titolo esemplificativo, con riferimento ai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 231/2001 e della L. 190/2012), si potrebbe configurare la seguente modalità di realizzazione del reato:

- i reati di corruzione potrebbero verificarsi qualora un dipendente o un rappresentante di Romagna Acque, attraverso artifici o raggiri (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone un profitto e cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico.

A titolo esemplificativo, con riferimento al reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (ai sensi dell'art. 25 bis del D.lgs. 231/2001), si potrebbe configurare la seguente modalità di realizzazione del reato:

- relativamente alle attività di: qualificazione, selezione, valutazione periodica dei fornitori e gestione dei rapporti con i medesimi nonché gestione dei servizi e dei lavori di manutenzione; il reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o disegni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni, potrebbe essere commesso qualora dovessero essere utilizzati componenti e/o materiali acquistati da terzi il cui marchio, segno distintivo o brevetto è stato contraffatto o alterato;

A titolo esemplificativo, con riferimento ai reati societari (ai sensi dell'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001), si potrebbero, *inter alia*, configurare le seguenti modalità di commissione del reato:

- qualora un amministratore, dirigente o altro esponente aziendale della Società offra ai rappresentanti di una società fornitrice denaro od altra utilità, per ottenere un prezzo di fornitura più vantaggioso;

- qualora un amministratore, dirigente o altro esponente aziendale della Società corrompa, mediante una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, un amministratore di una società terza, cui è stata demandata l'attività di coordinamento esterno ai sensi del D.lgs. 81/2008, di somme di denaro o altre utilità al fine di omettere controlli;
- qualora un amministratore, dirigente o altro esponente aziendale della Società corrompa, mediante una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, un amministratore di una società terza cui è stata affidata la progettazione di un'opera, al fine di apportare varianti non consentite al progetto.

Con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od altra utilità di provenienza illecita (ai sensi dell'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001), dato il presupposto dell'esistenza di un soggetto terzo che abbia la disponibilità di una somma di denaro provento di delitto e che stringa un accordo con la società al fine di riciclarlo, si potrebbero configurare le seguenti modalità di realizzazione di reati:

- le attività concernenti la qualificazione, selezione, valutazione periodica dei fornitori e gestione dei rapporti con i medesimi potrebbero costituire uno strumento attraverso il quale commettere i reati in esami in quanto idonei ad agevolare l'occultamento, la sostituzione o il trasferimento di denaro di provenienza illecita;
- la Società acquista fittiziamente ovvero a prezzo maggiorato beni o servizi dal soggetto terzo, il quale dopo aver ricevuto il relativo pagamento restituisce alla Società l'intera somma o parte di essa aggiungendovi una "commissione" (prezzo del riciclaggio): in tal modo il soggetto terzo riesce a far figurare verso l'esterno la disponibilità di una somma di denaro di origine lecita che invece proviene da delitto e la cui effettiva origine è stata schermata;
- la Società richiede una consulenza fittizia ad un professionista, titolare in prima persona o quale prestanome di una somma di provenienza illecita, cui eroga la parcella per la prestazione mai eseguita; il professionista a sua volta restituisce alla società in modo occulto tale denaro ed utilizza una corrispondente somma di origine delittuosa per un investimento immobiliare o mobiliare.

A titolo esemplificativo, con riferimento al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ai sensi dell'art. 25 *duodecies* del D.lgs. 231/2001), si potrebbe configurare la seguente modalità di realizzazione del reato:

- il reato in esame potrebbe verificarsi nell'interesse o a vantaggio della Società qualora Romagna Acque dovesse appaltare lavori/servizi a società che occupano alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, e se i summenzionati lavoratori occupati sono (i) in numero superiore a tre, (ii) minori in età non lavorativa o (iii) sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento.

:

- .

A titolo esemplificativo, con riferimento ai contratti pubblici, si potrebbero configurare le seguenti modalità di realizzazione dei reati ai sensi della Legge 190/2012:

Nella fase di programmazione:

- inosservanza di principi della trasparenza e dell'imparzialità al fine di favorire un determinato territorio o enti soci;
- definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.

Nella fase di progettazione della gara:

- inosservanza di principi della trasparenza e dell'imparzialità al fine di favorire un determinato operatore;
- nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza;
- fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;
- attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;
- predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei contraenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;
- abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;
- formulazione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.

Nella fase di selezione del contraente:

- inosservanza di principi della trasparenza e dell'imparzialità al fine di favorire un determinato operatore;
- azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;
- applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;
- nomina dei commissari in conflitto di interesse o privi di necessari requisiti;
- alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.

Nella procedura ristretta di importo superiore alla soglia comunitaria:

- elusione delle regole di affidamento degli appalti nei settori ordinari, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale proprio dei settori speciali al fine di agevolare un particolare soggetto;
- inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella selezione dei fornitori.

Nella procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.lgs. 163/2001:

- inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella selezione dei fornitori.

Nella procedura di cottimo fiduciario:

- utilizzo della procedura negoziata "cottimo fiduciario" al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- inosservanza di principi della trasparenza e dell'imparzialità nella selezione dei fornitori.

Nella procedura dell'affidamento diretto:

- selezione di fornitori privi dei requisiti prescritti dalla legge;
- abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire determinate imprese.

Nella fase di subappalto:

- esercitare pressione sugli appaltatori al fine di favorire un determinato operatore economico come subappaltatore.

Nella fase di verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto:

- alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;
- alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono in graduatoria;
- violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Nella fase di esecuzione del contratto:

- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (es. consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara);
- approvazioni di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento) introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;
- con riferimento al subappalto, un possibile rischio consiste nella mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore;
- apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

Nella fase di rendicontazione del contratto:

- alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, sia attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;
- rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.

3.5. Controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati

Di seguito sono riportati i controlli chiave necessari a fronte dei rischi rilevati nel processo di gestione degli approvvigionamenti:

- La Società ha adottato, ai sensi dell'art. 125 del Codice ed in attuazione del Modello 231, e tiene aggiornato il Regolamento Romagna Acque al fine di disciplinare le modalità, i limiti, la natura e i procedimenti da seguire per l'acquisizione in economia dei lavori, forniture e servizi aventi ad oggetto le tipologie di contratti specificate nel suddetto Regolamento Romagna Acque;
- La Società garantisce che le azioni e le attività di Romagna Acque siano ispirate al rispetto dei principi comunitari di libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Inoltre, la Società assicura lo sviluppo di processi di acquisto e l'esecuzione di lavori, in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 2 del Codice e con l'osservanza dei seguenti criteri:
 - o perseguimento degli obiettivi generali di Romagna Acque;
 - o pianificazione;
 - o trasparenza nelle procedure di scelta;
 - o chiarezza delle motivazioni nell'assunzione delle decisioni;
 - o rispetto dei limiti di compatibilità dei budget di spesa;
 - o competitività di mercato nella salvaguardia della libera concorrenza e della parità di trattamento, non discriminazione.
- La Società garantisce l'applicazione, in presenza di contratti misti, che comprendano lavori e/o servizi e/o forniture, delle disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del Codice, al fine di definirne la natura e la conseguente disciplina cui risulta sottoposto;
- La Società assicura che il Regolamento Romagna Acque sia reso pubblicamente accessibile presso il sito internet della Società www.romagnacque.it;
- La Società assicura che in tutti gli atti che si inviano al/ai concorrente/i sia indicato esplicitamente l'obbligo di accettazione del suddetto Regolamento Romagna Acque e che nei contratti siano espressamente previste (i) clausole che obbligano l'affidatario a non porre in essere alcun atto od omissione e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del Decreto 231 e del Piano di Prevenzione della Corruzione della Trasparenza; (ii) clausole risolutive espresse che attribuiscono a Romagna Acque la facoltà di risolvere i contratti ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione del sopra menzionato obbligo;
- La Società assicura che il soggetto affidatario, prima dell'avvio della prestazione, dichiari espressamente, mediante atto scritto, di accettare le norme contenute nel Regolamento, e nel Modello 231 e nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ;
- Per quanto riguarda la **Procedura Ristretta**:
 - o La Società provvede a rispettare il D.lgs. 163/06, il d.P.R. 207/10 e tutta la normativa vigente in materia di appalti pubblici e in tempi rapidi si adegua agli aggiornamenti normativi. La Società provvede a far sottoscrivere al Responsabile del Procedimento un'apposita dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitti di interesse (art. 6-bis, l. 241/90), da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00;
 - o Il responsabile del Procedimento per le procedure ristrette di importo superiore alla soglia comunitaria è sempre individuato nel Responsabile dell'Area Lavori, Affidamenti e Patrimonio o del Responsabile del Settore Affidamenti, Espropri e Patrimonio;

- Il responsabile del Servizio Affidamenti è tenuto a dare attuazione alle suddette misure, entro i termini prestabiliti, nonché a svolgere le opportune attività di monitoraggio.
- Per quanto riguarda la **Procedura Negoziata senza bando di Gara**:
 - La Società provvede già a rispettare il D.lgs. 163/06, il d.P.R. 207/10 e la normativa vigente in materia di appalti pubblici. La prevista progressiva entrata in funzione dell'albo fornitori permetterà un'ulteriore ottimizzazione nello svolgimento delle procedure di gara migliorando la trasparenza nella fase di selezione dei concorrenti;
 - La Società provvede a far sottoscrivere al Responsabile del Procedimento un'apposita dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitti di interesse (art. 6-bis, l. 241/90), da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00;
- Per quanto riguarda la **Cottimo fiduciario**:
 - La Società provvede a verificare il rispetto dei limiti di importo previsti per l'affidamento mediante cottimo fiduciario dagli artt. 215, e 125 del D.lgs. 163/06;
 - La Società provvede a far sottoscrivere al Responsabile del Procedimento un'apposita dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitti di interesse (art. 6-bis, l. 241/90), da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00;
 - La Società assicura che nei contratti di cottimo sia sempre richiamato, ove necessario in relazione alla tipologia di lavoro, il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 131 del Codice e dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i;
- Per quanto riguarda l'**Affidamento diretto**:

La Società provvede a garantire l'ottimizzazione nello svolgimento delle procedure di affidamento diretto, e in particolare a:

 - verificare il rispetto del divieto di frazionamento artificioso dell'oggetto del contratto;
 - far sottoscrivere al Responsabile del Procedimento di un'apposita dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitti di interesse (art. 6-bis, l. 241/90), da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00;
 - svolgere sempre le verifiche sulla capacità dell'aggiudicatario a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - acquisire le dichiarazioni previste dai regolamenti interni.

La Società provvede ad aggiornare i propri regolamenti sugli acquisti in economia.

- La Società individua un RUP per ogni processo di acquisto e di intervento da eseguirsi, al quale sono demandati i compiti corrispondenti alle funzioni indicate all'art. 10 del Codice, limitatamente al rispetto di quelle norme alla cui osservanza la Società è soggetta, nonché, specificatamente, i compiti corrispondenti alle funzioni indicate agli artt. 9 e 10 del Regolamento di esecuzione per l'affidamento di lavori e agli artt. 272 e 273 del Regolamento di esecuzione per l'affidamento di servizi e di forniture, limitatamente al rispetto di quelle norme alla cui osservanza la Società è soggetta;
- La Società garantisce che nella ipotesi di mancata nomina del RUP, tale funzione sia demandata al Dirigente e/o del Responsabile di Area e/o del Responsabile di Servizio e in via eccezionale, ove occorrer possa, all'Amministratore delegato, fatti salvi i compiti e le funzioni che, in base alle procedure aziendali organizzative, sono attribuiti ad altri soggetti o Organi
- La Società assicura che i RUP designati siano in possesso del titolo di studio e della competenza adeguati in relazione ai compiti per cui vengono nominati;

- La Società garantisce adeguata vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto mediante la nomina di un RUP per tale fase;
 - La Società garantisce che, nel caso in cui in organico non sia compreso nessun soggetto in possesso della necessaria professionalità, i compiti di supporto al RUP siano affidati a soggetti esterni aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico/finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, siano in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;
 - La Società garantisce che il nominativo del RUP designato per la fase di gara sia sempre indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara per l'affidamento ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso, nell'invito a presentare l'offerta;
 - La Società assicura che i compiti dei RUP per la fase di esecuzione del contratto siano coordinati con quelli del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), nelle ipotesi in cui secondo le disposizioni del Codice e del Regolamento di esecuzione il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) deve essere soggetto diverso dal RUP e del Direttore dei lavori (DL), nonché dei coordinatori in materia di sicurezza (CMS) previsti dal D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e dalle altre norme in vigore;
 - La Società assicura che l'acquisizione in economia di ogni specifico contratto sia autorizzato con deliberazione del CdA o con provvedimento dell'Amministratore Delegato o Responsabile di Area, Settore e/o Servizio competente per procura (secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti procedure aziendali) e che l'autorizzazione all'avvio della procedura indichi necessariamente:
 - o il fine che il contratto intende perseguire;
 - o l'oggetto del contratto;
 - o la stima dei costi e dei ricavi derivanti dal contratto;
 - o la modalità di scelta del contraente con specifica motivazione;
 - o le clausole essenziali per la definizione del rapporto negoziale, comprese le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;
 - o il RUP.
- Con riferimento alle spese ricorrenti o aventi carattere di urgenza, l'autorizzazione all'avvio della procedura indica necessariamente:
- o la sintetica descrizione dell'oggetto del contratto;
 - o la stima dei costi e dei ricavi derivanti dal contratto;
 - o il RUP.
- La Società assicura che, qualora l'autorizzazione sia successiva alla procedura di scelta del contraente, questa contenga anche i seguenti elementi:
 - o l'indicazione dell'affidatario;
 - o l'importo di affidamento.
 - La Società garantisce che l'atto di autorizzazione sia sempre corredato (i) da tutta la documentazione di riferimento, ivi compresi i titoli autorizzativi eventualmente richiesti dalla vigente normativa in materia, da acquisire prima dell'avvio di selezione del concorrente, e (ii) dal visto del Responsabile della Funzione "Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, Personale e Organizzazione" e del Responsabile del Settore "Affidamenti, Espropri e Patrimonio";
 - Qualora nel corso di esecuzione del contratto la spesa autorizzata dovesse risultare di importo insufficiente, la Società garantisce il controllo e la verifica delle perizie suppletive che il soggetto autorizzatore potrà disporre nel rispetto dei limiti regolamentari e di spesa nonché della vigente normativa;
 - La Società garantisce, anche in ossequio a quanto previsto dal Regolamento Romagna Acque, il rispetto della normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., salvo che per le ipotesi di cui all'art. 125, comma 3, del Codice ovvero

- nelle ipotesi di affidamento mediante amministrazione diretta, conformemente a quanto stabilito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori con la Determinazione n. 4 del 2011;
- La Società assicura che nel caso di affidamento diretto, o nelle restanti procedure di affidamento nel caso di presentazione di un'unica offerta, sia effettuata una valutazione di congruità dell'offerta;
 - La Società garantisce che nessun intervento di importo superiore a quelli espressamente previsti dalle disposizioni vigenti nonché dal Regolamento Romagna Acque, che possa considerarsi unitario, sia frazionato o scisso artificiosamente al fine di ricondurre l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del suddetto Regolamento Romagna Acque o di sottrarsi al ricorso a procedure di evidenza pubblica secondo le modalità definite dal Codice;
 - Con riferimento ai lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, la Società garantisce che, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, (i) sia regolarmente tenuta la contabilità (anche in forma semplificata, ove possibile), (ii) si proceda alla stesura dei rendiconti mensili e finali e (iii) si proceda all'emissione del certificato di regolare esecuzione, il quale potrà essere sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa;
 - Con riferimento all'acquisizione in economia di forniture e servizi, la Società garantisce che le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, siano sottoposte alle necessarie verifiche, secondo le procedure aziendali correnti, per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi, e se l'esecuzione sia stata regolare;
 - La Società assicura che l'esecuzione dei lavori in economia, determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza o in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, avvenga in ossequio alle disposizioni vigenti nonché a quanto previsto dal Regolamento Romagna Acque;
 - In ossequio alle disposizioni vigenti nonché al Regolamento Romagna Acque e al fine di garantire la competitività di mercato, nella salvaguardia della libera concorrenza e della parità di trattamento, di non discriminazione, e nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione, la Società provvederà a predisporre e ad avviare progressivamente un elenco di operatori economici dotati di determinati requisiti (albo fornitori) per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento in economia o per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara;
 -
 - La Società assicura che il processo di approvvigionamento della Società sia gestito in ossequio, oltre che alle disposizioni applicabili, a quanto previsto dalle procedure della Società adottate nell'ambito del sistema "Qualità, Ambiente e Sicurezza" nonché dei protocolli di controllo allegati al Modello 231 ed al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

3.6. Sistema autorizzativo e segregazione delle funzioni

Il presente protocollo, con riferimento all'area a rischio in oggetto, disciplina i procedimenti decisionali distribuendo tra le funzioni aziendali i poteri ed assegnando i compiti e le responsabilità di seguito specificate per ciascuna attività rilevata come sensibile:

È compito del Consiglio di Amministrazione:

- Adottare, ai sensi dell'art. 125 del Codice ed in attuazione del Modello 231, ed aggiornare tempestivamente il Regolamento Romagna Acque al fine di disciplinare le modalità, i limiti, la natura e i procedimenti da seguire per l'acquisizione in economia dei lavori, forniture e servizi aventi ad oggetto le tipologie di contratti specificate nel suddetto Regolamento Romagna Acque;

- Approvare il Piano degli Investimenti (programmazione annuale delle attività e dei fabbisogni) ed i relativi aggiornamenti;
- Garantire che le azioni e le attività di Romagna Acque siano ispirate al rispetto dei principi comunitari di libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Inoltre, la Società assicura lo sviluppo di processi di acquisto e l'esecuzione di lavori, in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 2 del Codice e con l'osservanza dei seguenti criteri:
 - o perseguimento degli obiettivi generali di Romagna Acque;
 - o pianificazione;
 - o trasparenza nelle procedure di scelta;
 - o chiarezza delle motivazioni nell'assunzione delle decisioni;
 - o rispetto dei limiti di compatibilità dei budget di spesa;
 - o competitività di mercato nella salvaguardia della libera concorrenza e della parità di trattamento, non discriminazione.
- Garantire l'applicazione, in presenza di contratti misti, che comprendano lavori e/o servizi e/o forniture, delle disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del Codice, al fine di definirne la natura e la conseguente disciplina cui risulta sottoposto.

E' compito del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Dirigente o Responsabile di Area, Settore e/o Servizio competente per procura, secondo le modalità e i limiti previsti dalle vigenti procedure aziendali:

- Autorizzare l'acquisizione in economia di ogni specifico contratto indicando:
 - o il fine che il contratto intende perseguire;
 - o l'oggetto del contratto;
 - o la stima dei costi o dei ricavi derivanti dal contratto;
 - o la modalità di scelta del contraente con specifica motivazione;
 - o le clausole essenziali per la definizione del rapporto negoziale, comprese le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;
 - o il RUP.
- Con riferimento alle spese ricorrenti o aventi carattere di urgenza, l'autorizzazione all'avvio della procedura indica necessariamente:
- o la sintetica descrizione dell'oggetto del contratto;
 - o la stima dei costi e dei ricavi derivanti dal contratto;
 - o il RUP.
- Qualora l'autorizzazione sia successiva alla procedura di scelta del contraente, indicare anche i seguenti elementi:
 - o l'indicazione dell'affidatario;
 - o l'importo di affidamento.
 - Qualora nel corso di esecuzione del contratto la spesa autorizzata dovesse risultare di importo insufficiente, garantire il controllo e la verifica delle perizie suppletive che il soggetto autorizzatore potrà disporre nel rispetto dei limiti regolamentari e di spesa nonché della vigente normativa.

E' compito del Dirigente e/o Responsabile di Area e/o del Responsabile di Settore/Servizio e/o Amministratore delegato:

- Individuare uno o più soggetti che svolgano le funzioni di RUP per le fasi di acquisto e di esecuzione del contratto, per ogni processo di acquisto e di intervento da eseguirsi, al quale sono demandati i compiti corrispondenti alle funzioni indicate all'art. 10 del Codice, limitatamente al rispetto di quelle norme alla cui osservanza la Società è soggetta, nonché, specificatamente, i compiti corrispondenti alle funzioni indicate agli artt. 9 e 10 del Regolamento di esecuzione per

- l'affidamento di lavori e agli artt. 272 e 273 del Regolamento di esecuzione per l'affidamento di servizi e di forniture, limitatamente al rispetto di quelle norme alla cui osservanza la Società è soggetta;
- Assicurare che i RUP designati siano in possesso del titolo di studio e della competenza adeguati in relazione ai compiti per cui vengono nominati;
 - Garantire che, nel caso in cui in organico non sia compreso nessun soggetto in possesso della necessaria professionalità, i compiti di supporto al RUP siano affidati a soggetti esterni aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico/finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, siano in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

È compito del RUP o, nella ipotesi di mancata nomina, del Dirigente e/o del Responsabile di Area e/o del Responsabile di Servizio e in via eccezionale, ove occorrer possa, dell'Amministratore delegato, fatti salvi i compiti e le funzioni che, in base alle procedure aziendali organizzative, sono attribuiti ad altri soggetti o Organi:

- Garantire adeguata vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto;
- Nei casi necessari richiedere all'ufficio proponente la valutazione di congruità dell'offerta, anche in considerazione di quanto disposto dal Regolamento Romagna Acque;
- Nell'espletamento del proprio ruolo, coordinarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), nelle ipotesi in cui, secondo le disposizioni del Codice e del Regolamento di esecuzione, il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) debba essere soggetto diverso dal RUP e dal Direttore dei lavori (DL), nonché dai coordinatori in materia di sicurezza (CMS) previsti dal D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e dalle altre norme in vigore;
- Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, proporre l'acquisto dei materiali ed il noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, in ossequio al Regolamento Romagna Acque, e vigilare l'operato del Responsabile del Servizio competente all'intervento .
- Garantire che nessun intervento di importo superiore a quelli espressamente previsti dalle disposizioni vigenti nonché dal Regolamento Romagna Acque, che possa considerarsi unitario, sia frazionato o scisso artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del suddetto Regolamento Romagna Acque o di sottrarsi al ricorso a procedure di evidenza pubblica secondo le modalità definite dal Codice;
- Con riferimento ai lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, garantire che, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, (i) sia regolarmente tenuta la contabilità (anche in forma semplificata, ove possibile), (ii) si proceda alla stesura dei rendiconti mensili e finali e (iii) si proceda all'emissione del certificato di regolare esecuzione, il quale potrà essere sostituito con l'apposizione del visto del Direttore dei lavori sulle fatture di spesa;
- Documentare in modo dettagliato ed assoggettare a controllo, al fine di accertare se i lavori e le somministrazioni che formano oggetto di fattura corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi, l'andamento del rapporto di cottimo;
- Assicurare che l'esecuzione dei lavori in economia, determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza o in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, avvenga in ossequio alle disposizioni vigenti nonché a quanto previsto dal Regolamento Romagna Acque;
- Con riferimento all'acquisizione in economia di forniture e servizi, garantire che le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al pagamento, siano sottoposte alle necessarie verifiche, secondo le procedure aziendali correnti, per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi, e se l'esecuzione sia stata regolare.

È compito del Responsabile della Funzione "Affidamenti, Espropri e Patrimonio":

- Assicurare che il processo di approvvigionamento della Società sia gestito in ossequio, oltre che alle disposizioni applicabili, a quanto previsto dalle procedure della Società adottate nell'ambito del sistema "Qualità, Ambiente e Sicurezza" nonché dei protocolli di controllo allegati al Modello 231;
- Assicurare che il Regolamento Romagna Acque sia reso pubblicamente accessibile presso il sito internet della Società www.romagnacque.it;
- Assicurare che in tutti gli atti che si inviano al/ai concorrente/i sia indicato esplicitamente l'obbligo di accettazione del suddetto Regolamento Romagna Acque e che nei contratti siano espressamente previste (i) clausole che obbligano l'affidatario a non porre in essere alcun atto od omissione e a non tenere alcun comportamento da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del Decreto 231; (ii) clausole risolutive espresse che attribuiscono a Romagna Acque la facoltà di risolvere i contratti ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione del sopra menzionato obbligo;
- Garantire che l'atto di autorizzazione sia sempre corredato (i) da tutta la documentazione di riferimento, ivi compresi i titoli autorizzativi eventualmente richiesti dalla vigente normativa in materia, da acquisire prima dell'avvio di selezione del concorrente, e (ii) dal visto del Responsabile della Funzione "Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, Personale e Organizzazione" e del Responsabile del Settore "Affidamenti, Espropri e Patrimonio";
- Assicurare che il soggetto affidatario, prima dell'avvio della prestazione, dichiari espressamente, mediante atto scritto, di accettare le norme contenute nel Regolamento Romagna Acque, nel Modello 231 e nel PTPCT;
- Garantire che il nominativo del RUP designato sia sempre indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara per l'affidamento ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso, nell'invito a presentare l'offerta;
- Apporre il visto sull'autorizzazione all'avvio della procedura nel rispetto delle modalità temporali, limiti e competenze previste dalle procedure aziendali organizzative;
- Garantire, anche in ossequio a quanto previsto dal Regolamento Romagna Acque, il rispetto della normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., salvo che per le ipotesi di cui all'art. 125, comma 3, del Codice ovvero nelle ipotesi di affidamento mediante amministrazione diretta, conformemente a quanto stabilito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori con la Determinazione n. 4 del 2011;
- Garantire che nei contratti di cottimo, ove necessario in relazione alla tipologia di lavoro, sia richiamato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 131 del Codice e dal D. Lgs. n. 81/2008 In ossequio alle disposizioni vigenti nonché al Regolamento Romagna Acque, predisporre e periodicamente aggiornare degli elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento in economia;
- Garantire che, ove consentito dalle disposizioni vigenti e dal Regolamento Romagna Acque, sia data adeguata motivazione qualora si dovesse procedere all'acquisizione di contratti di lavori, di servizi e/o di forniture d'importo inferiore alla Soglia Comunitaria mediante procedura negoziata senza ricorrere alla preventiva pubblicazione di un bando di gara.

E' compito del Responsabile della Funzione "Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo, Personale e Organizzazione":

- Apporre il visto sull'autorizzazione all'avvio della procedura nel rispetto delle modalità temporali, limiti e competenze previste dalle procedure aziendali organizzative.

3.7. Codice etico e principi di comportamento e di controllo

I Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nella presente area a rischio, così come identificati nei precedenti paragrafi, sono tenuti, nello svolgimento delle attività sensibili, a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto previsto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Modello 231, dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dal Codice Etico adottati dalla Società.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni, lavori e/o servizi è fatto obbligo di:

- osservare la normativa applicabile al settore e le procedure interne per la individuazione e la qualificazione degli appaltatori/fornitori e la gestione dei rapporti con essi;
- adottare nell'espletamento delle procedure di selezione e di valutazione dei fornitori/appaltatori criteri oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- non precludere ad alcun appaltatore/fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi un contratto di appalto/fornitura con la Società, adottando criteri di selezione che rispettino i principi di trasparenza, concorrenza, obbiettività. Nella selezione del fornitore/appaltatore Romagna Acque tiene conto della capacità del fornitore/appaltatore di garantire professionalità, solidità finanziaria, sistemi di qualità aziendali adeguati, disponibilità di mezzi e strutture organizzative nonché il rispetto degli obblighi in materia giuslavoristica e di riservatezza;
- non indurre un fornitore a stipulare un contratto a lui sfavorevole, lasciandogli intendere un successivo contratto più vantaggioso;
- mantenere un dialogo franco e aperto con gli appaltatori e/o fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- evitare i progetti vincolanti di lungo periodo basati su contratti a breve termine che necessitano di continui rinnovi. E' altresì vietato ai Destinatari di frazionare gli importi per gli acquisti/forniture al fine di aggirare disposizioni normative e/o aziendali;
- garantire la regolarità degli adempimenti e dei pagamenti contributivi;
- garantire la trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- garantire il rispetto delle condizioni ambientali ed assicurare che l'attività di approvvigionamento sia svolta in modo conforme ai principi etici.

Nei contratti con i fornitori, devono essere introdotte clausole contrattuali che, a seconda dei casi, devono prevedere:

- dichiarazioni del fornitore e/o appaltatore circa il possesso dei requisiti soggettivi e organizzativi, del *know-how* e di risorse adeguate alle esigenze e all'immagine di Romagna Acque, nonché relativi all'esistenza ed effettiva attuazione di adeguati sistemi di qualità aziendale e al rispetto degli obblighi in materia giuslavoristica e di riservatezza;
- la possibilità di effettuare ispezioni presso le unità produttive o le sedi operative dell'impresa fornitrice e/o appaltatrice, al fine di verificare il soddisfacimento di tali requisiti.

Nelle operazioni di acquisto è necessario verificare la provenienza e la qualità dei beni onde accertare che non si tratti di beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite o contraffatti.

Romagna Acque inoltre è consapevole dell'enorme danno alla Società ed alla libera concorrenza che può essere legato alla presenza di infiltrazioni mafiose o altre forme di criminalità nel mondo degli affari e pertanto si impegna ad attuare la normativa vigente in materia di antimafia e a escludere, conformemente alla normativa vigente, ogni forma di rapporto con qualsiasi soggetto qualora ne apprenda la condanna per

attività legate alla criminalità organizzata da parte delle competenti autorità giudiziarie. (verificare codice etico)

Le relazioni con tutti i fornitori sono regolate da medesimi principi generali e sono oggetto di un costante monitoraggio da parte di Romagna Acque.

In particolare:

- deve essere perseguita l'indipendenza da singoli fornitori, evitando l'instaurazione di rapporti in esclusiva e/o di lunga durata, laddove non strettamente necessario;
- devono essere evitati contratti di consulenza per i quali non sia stata effettuata un'analisi della effettiva esigenza aziendale;
- i contratti di consulenza devono comunque prevedere la valutazione dell'efficacia e della qualità del servizio reso, al termine di ogni prestazione del fornitore.

3.8. Compiti ed attività dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

In materia di compiti ed attività dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile per l'Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione si rimanda alla specifica sezione della Parte Generale del Modello 231.

3.9. Sistema disciplinare

In materia di sistema disciplinare (sanzionatorio) si rimanda alla specifica sezione della Parte Generale del Modello 231 e all'allegato C – Sistema Disciplinare

3.10. Archiviazione della documentazione

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nel presente Protocollo è conservata a cura dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte secondo le modalità vigenti in azienda e nel rispetto delle tempistiche previste dalle normative vigenti.

3.11. Comunicazione, formazione e informazione

In materia di comunicazione, formazione e informazione si rimanda alla specifica sezione della Parte Generale del Modello 231.

3.12. *Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di curarne l'aggiornamento è necessario che sia definito ed attuato un costante scambio di informazioni tra i destinatari del Modello 231 e l'OdV stesso. In particolare, nel Modello 231 adottato dalla Società vengono individuate due tipologie di flussi informativi diretti all'OdV:

- Segnalazioni;
- Flussi informativi periodici.

Per ulteriori informazioni in merito ai suddetti flussi informativi si rinvia alla Parte Generale del Modello 231; di seguito i flussi informativi implementati per il Protocollo "Gestione degli approvvigionamenti".

4. *Report specifico dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza ed il Responsabile per l’attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*

Gestione degli approvvigionamenti			
Area a rischio	Flussi informativi	Periodicità	Key Officer
Gestione degli approvvigionamenti	<p>Report aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Analisi degli affidamenti e degli scostamenti rispetto al budget, con indicazione degli atti autorizzativi; – Scostamenti , in termini di costi e tempi di esecuzione, tra i contratti conclusi rispetto a quelli inizialmente aggiudicati, cause e motivazioni. 	Semestrale	Responsabile della Funzione “Lavori, Affidamenti e Patrimonio”

INFORMAZIONI NON ORDINARIE			
Area	Flussi informativi	Periodicità	Key Officer
Generale	<p>Report aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – eventuali non conformità e rimedi assunti relativi all'applicazione del flusso; – eventuali non conformità e rimedi assunti rispetto a prassi e procedure aziendali; – eventuali non conformità e rimedi assunti rispetto alle disposizioni del codice etico; – eventuali non conformità e rimedi assunti rispetto al D.lgs. n. 231/2001 e al Modello 231 ed al PTPC adottato; – eventuali deroghe alle procedure di processo decise in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, motivazioni e risultati relativi. 	Al riscontro della non conformità	Responsabile della Funzione “Lavori, Affidamenti e Patrimonio”